

**VERBALE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DEL 15 OTTOBRE 2024**

In data 15 ottobre 2024, alle ore 17.00, presso la sede sociale in Novi Ligure, via Terracini 1, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione del giorno 14 ottobre 2024 delle ore 24.00, si sono riuniti in assemblea ordinaria i soci del Circolo Ricreativo Culturale Quartiere G3 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Modifica dell'articolo 1, 2 e 10 dello Statuto del Circolo
- 2) Varie ed eventuali

E' presente il Consiglio Direttivo.

Sono presenti, in presenza e per delega nr. 190 Soci votanti su 245 aventi diritto.

Il Presidente verifica che è presente il quorum stabilito dallo Statuto e dichiara valida l'assemblea straordinaria.

Viene nominato Presidente dell'Assemblea il signor Pietro Piazza come da Statuto.

Viene nominato segretario dell'Assemblea la signora Luciana Campaci.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- 1) Il Presidente illustra ai presenti la necessità di apportare alcune modifiche agli articoli 1, 2 e 10 dello Statuto come in parte richiesto dal RUNTS.

Il Tesoriere da lettura degli articoli 1, 2 e 10 dello Statuto in vigore e la Segretaria legge la nuova stesura evidenziando le modifiche da apportare.

Dopo ampia discussione il Presidente propone di passare alla votazione.

L'Assemblea Straordinaria all'unanimità delibera di modificare gli articoli 1, 2 e 10 dello Statuto del Circolo così come richiesto dal RUNTS e come proposto dal Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare alle ore 17.45 la seduta è tolta

Il Segretario

Campaci Luciana

Il Presidente

Pietro Piazza



REGISTRATO A NOVI LIGURE	REG. 1530 € 7
IL 23/10/2024	BOLLO
N. 235 SERIE 3	SANZ.
TRIBUTI VERSATI	INT.
CON MOD. F24	POT. € 200,00





Statuto Allegato "A"

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE QUARTIERE G3 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



Art. 1 – Denominazione e sede sociale

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE denominata:

"Circolo Ricreativo Culturale Quartiere G3 APS", in sigla "C.R.C. Quartiere G3 APS".

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (ente del terzo settore) a seguito dell'iscrizione al RUNTS.

L'Associazione ha sede legale a Novi Ligure – via Umberto Terracini n. 1.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Scopi sociali

L'Associazione non persegue fini di lucro ed internde uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione ha per scopo una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e sportive dilettantistiche.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati anche ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, sono le seguenti:

- l'organizzazione, gestione e partecipazione ad attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 lett. I D.Lgs 117/2017);
- l'organizzaazione di eventi enogastronomici per la promozione dei prodotti tipici locali e territoriali;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5 lett. t D.Lgs 117/2017);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5 lett. u D.Lgs 117/2017);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 lett. z D. Lgs 117/2017).

Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione potrà assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi e di immobili in generale curandone tutti gli aspetti collaterali, nonché organizzare corsi, manifestazioni ed eventi in genere.

L'Associazione potrà compiere inoltre operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017, come, a titolo indicativo e non esaustivo:

- somministrazione di alimenti e bevande a favore dei Soci aderenti all'Associazione e nei limiti di legge ai non soci;
- organizzazione e gestione di fiere, mercati, esposizione di articoli e prodotti dell'artigianato ed hobbystica;
- organizzazione di feste, giochi e manifestazioni a prevalente carattere ricreativo senza fini di lucro.

L'Associazione potrà svolgere tutte le suddette attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito dell'attività principale innanzi elencate; dette attività saranno, comunque, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e saranno strumentali e secondarie rispetto alle attività principali e disciplinate, sul profilo contabile, con apposito rendiconto.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs 117/2017.

Art. 3 – Affiliazione ed iscrizione al R.U.N.T.S.

L'Associazione può affiliarsi ad uno o più Enti Nazionali di Promozione Sportiva e Sociale, i cui Statuti e Regolamenti s'impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri associati e collaboratori.

L'Associazione potrà richiedere, se lo riterrà opportuno, l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) così come disciplinato dagli art. 45 e ss. del D. Lgs 117/2017.

Art. 4 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai Soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi. L'Associazione potrà aumentare il proprio patrimonio sociale sino al minimo indicato dalla legge per ottenere l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica. Come previsto dall'art. 8 co. 1 D.Lgs 117/2017, il patrimonio dell'Ente del Terzo Settore è utilizzato ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 – Le entrate dell'Associazione

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei Soci;
- b) quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, connessi all'attività istituzionale;

- c) eventuali contributi di enti pubblici o privati;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse;
- e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società ed Enti pubblici o privati;
- f) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- g) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento di fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 6 – L'esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre del medesimo anno. Il Consiglio direttivo predispone, d'intesa con il Tesoriere, il Rendiconto che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi, anche, dell'art. 8 del D. Lgs 117/2017.

Art. 7 – Ammissione all'Associazione

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di indiscussa moralità e reputazione nonché altri Enti del Terzo Settore, così come disciplinato dall'art. 35 del D. Lgs 117/2017, che facciano apposita domanda scritta. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda di ammissione firmata dal genitoro o da chi ne fa le veci.

Le domande di ammissione vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo anche mediante suo delegato, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione, anche immediata, in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. In caso di diniego, il richiedente può appellarsi al Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. In caso di accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a ratificare l'ammissione, nella sua prima riunione utile. Il richiedente con la domanda di ammissione s'impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Dovrà altresì impegnarsi a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Ciascun Socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. Ogni Socio può richiedere, espressamente, di visionare i libri sociali dell'Associazione.

Art. 8 – Qualifica di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi;
- c) per il venir meno dei requisiti necessari all'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo previo preventivo avvertimento al socio il quale potrà sanare la sua posizione con il versamento della quota dovuta e/o fornendo i requisiti necessari all'ammissione.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata.

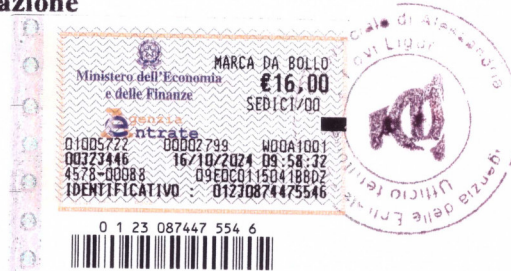
Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate in alcun caso al socio che abbia perso la

sua qualifica per i motivi innanzi indicati. Tali quote non sono trasmissibili nè rivalutabili.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.



Art. 10 – Assemblee

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, ordinariamente una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualevolta lo stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata di un quinto dei soci. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli iscritti o con avvisi affissi nella sede sociale e nelle bacheche a disposizione del Circolo almeno venti giorni prima o a mezzo mail o sms da inviarsi anch'essi almeno venti giorni prima. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti nell'apposito libro soci da almeno tre mesi purchè in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni esercitano il voto attivo attraverso i genitori o di chi esercita la patria potestà. I soci non in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 11 – Compiti delle Assemblee

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale precedente;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci



un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati, in prima convocazione, e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria, che può essere convocata a distanza di almeno un'ora dalla prima, è validamente costituita con la presenza sempre dei tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzate ai soci con l'esposizione per almeno 60 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione. Le competenze inderogabili dell'assemblea sono, inoltre, quelle indicate all'art. 25 del D. Lgs 117/2017.

Art. 12 – Cariche sociali

Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Coloro che desiderano essere eletti alle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere soci effettivi dell'Associazione e non avere riportato nell'ultimo quinquennio condanne per reati penali e/o amministrativi complessivamente superiori ad un anno.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

E' prevista la gratuità delle cariche sociali.

La disciplina prevista per l'organo di amministrazione ed i suoi componenti è quella indicata all'art. 26 del D. Lgs 117/2017, alla quale ci si riporta.

Art. 13 – Rapporti di lavoro tra soci ed associazione

L'Associazione, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 117/2017 potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e secondario ed al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 10 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si

intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Art. 15 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/ capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti l'attività dei soci volontari nonché il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario, predisposto dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno solare;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 16 – Assemblee del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio e, comunque, almeno due volte l'anno. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto (e-mail, sms) da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 – Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione nei confronti dei terzi.

E' eletto dall'Assemblea dei soci, unitamente ai membri del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché tutti i rapporti con enti, società ed istituti sia pubblici che privati.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila

sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Per i pagamenti e gli incassi delle quote sociali il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 18 – Il Segretario

Il Segretario tiene aggiornato il libro dei Soci, i libri ed i documenti contabili, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, collaborando per la buona riuscita di tutte le attività.

Art. 19 – Il Tesoriere

Il Tesoriere si occupa dell'incasso delle quote sociali, del pagamento delle utenze e di ogni altra spesa riguardante le attività dell'Associazione, con la collaborazione del Consiglio Direttivo, potendo contare sul potere di Firma per conto dell'Associazione, da presentare al Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Organo di controllo

L'Associazione nominerà un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- totale ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicherà l'art. 2399 del Codice Civile. I membri dell'organo di controllo Collegio dei Sindaci dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 231/ 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso eserciterà il controllo contabile e amministrativo sulla gestione economica e finanziaria del Circolo nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

Per quanto non indicato si rinvia all'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

Art. 21 – Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento, deve essere devoluto, tramite delibera dell'Assemblea dei soci, in caso di iscrizione al R.U.N.T.S, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co.1 D. Lgs 117/2017, alla Rete Associativa di cui l'associazione stessa fa parte o, in via residuale, ad altri enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 117/2017.

Art. 22 – Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 23 – Normativa di riferimento

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Novi Ligure, 15 ottobre 2024

